

**Emanato con D.R. n. 621/2012 del 05/04/2012**  
**Modificato con D.R. n. 860/2013 del 05/06/2013**  
**Modificato con D.R. n. 1490/2015 del 29/10/2015**  
**Modificato con D.R. n. 255/2019 del 01/04/2019**  
**Modificato con D.R. n. 580/2019 del 29/05/2020**  
**Modificato con D.R. n. 836/2023 del 06/07/2023**

## **Regolamento per l'assunzione di ricercatori universitari a tempo determinato**

### **INDICE**

- Art. 1 – Ambito di applicazione
- Art. 2 – Natura del rapporto di lavoro
- Art. 3 – Tipologie contrattuali
- Art. 4 – Autorizzazione
- Art. 5 – Procedura di selezione
- Art. 6 – Requisiti di ammissione
- Art. 7 – Commissione selezionatrice
- Art. 8 – Valutazione comparativa
- Art. 9 – Accertamento della regolarità degli atti
- Art. 10 – Proposta di chiamata
- Art. 11 – Contratto di lavoro
- Art. 12 – Modalità di svolgimento delle attività
- Art. 13 – Trattamento economico
- Art. 14 – Trattamento giuridico e incompatibilità
- Art. 15 – Cessazione del rapporto
- Art. 16 – Disciplina della chiamata dei ricercatori in attuazione dell'art. 29, comma 7 della legge 30.12.2010, n. 240
- Art. 17 – Abrogazione norme precedenti e norme transitorie
- Art. 18 – Entrata in vigore

### **Art. 1 - Ambito di applicazione**

1. Il presente Regolamento, ai sensi dell'art. 24 della legge n. 240 del 2010, nel rispetto della Carta europea dei ricercatori, e ai sensi dei d.m. n. 242 e n. 243 del 24 maggio 2011 e della Legge 79/2022 del 29 giugno 2022 disciplina le procedure finalizzate alla assunzione di ricercatori con contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, nonché le modalità di svolgimento delle attività di ricerca, didattica, didattica integrativa e di servizio agli studenti oggetto del rapporto di lavoro dei medesimi.

### **Art. 2 – Natura del rapporto di lavoro**

1. Il rapporto di lavoro che si instaura tra l'Ateneo e la/il ricercatrice/ricercatore a tempo determinato è disciplinato da un contratto di lavoro subordinato di diritto privato, stipulato ai sensi delle vigenti disposizioni in materia anche per quanto attiene al trattamento fiscale, assistenziale e previdenziale.
2. La titolarità di tali contratti non precostituisce diritto per l'accesso ai ruoli dell'Ateneo. L'espletamento del contratto costituisce titolo preferenziale nei concorsi per l'accesso alle pubbliche amministrazioni.

### **Art. 3 - Tipologia contrattuale**

1. Il contratto per ricercatore universitario a tempo determinato ha una durata complessiva di sei anni e non è rinnovabile.
2. I contratti di cui al presente Regolamento possono prevedere il regime di tempo pieno o di tempo definito. L'impegno annuo complessivo per lo svolgimento delle attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti è pari a 350 ore per il regime di tempo pieno e a 200 ore per il regime di tempo definito.
3. La posizione della/del ricercatrice/ ricercatore a tempo determinato corrisponde ad un valore di 0,5 Punti Organico.

#### **Art. 4 - Autorizzazione**

1. Le richieste di autorizzazione alla assunzione di ricercatori a tempo determinato sono formulate dai Dipartimenti sulla base di quanto disposto dalla Programmazione triennale, definendo la tipologia di selezione ai sensi dell'art. 14 comma 6-decies e 6-septiesdecies della Legge 79/2022.
2. Nella richiesta di autorizzazione vanno indicati:
  - a. la tipologia di impegno didattico e scientifico previsto;
  - b. il settore concorsuale o gruppo scientifico-disciplinare ed uno o più settori scientifico-disciplinari;
  - c. i requisiti di ammissione alla procedura selettiva;
  - d. la lingua straniera di cui è richiesta la conoscenza;
  - e. il numero massimo di pubblicazioni che i candidati possono presentare, comunque non inferiore a 12 pubblicazioni.
3. Il Consiglio di Amministrazione, sulla base della programmazione triennale del fabbisogno di personale dell'Ateneo, approva le proposte di attivazione, sentito il Senato Accademico.

#### **Art. 5 - Procedura di selezione**

1. In attuazione della delibera con cui il Consiglio di Amministrazione autorizza l'assunzione di una/un ricercatrice/ricercatore a tempo determinato, il Rettore, con decreto, emana il bando di indizione della procedura selettiva, il quale viene pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica, all'Albo e sul sito online dell'Ateneo e trasmesso al MUR e all'Unione europea, ai fini della pubblicazione di competenza nei rispettivi siti istituzionali.
2. Il bando e tutta la modulistica devono essere redatti in lingua italiana e in lingua inglese. Nel bando deve essere previsto che il curriculum vitae allegato alla domanda sia prodotto in lingua italiana e in lingua inglese.
3. Nel bando sono specificati:
  - a. il settore concorsuale o gruppo scientificodisciplinare ed uno o più settori scientifico-disciplinari;
  - b. i termini e le modalità di trasmissione delle domande di partecipazione, prevedendo la possibilità di trasmissione telematica delle stesse nonché, per quanto possibile, dei titoli e delle pubblicazioni;
  - c. la tipologia di impegno didattico e scientifico previsto;
  - d. il numero massimo di pubblicazioni che i candidati possono presentare, comunque non inferiore a 12 pubblicazioni;
  - e. la lingua straniera di cui è richiesta la conoscenza;
  - f. i requisiti di ammissione;
  - g. le informazioni dettagliate sulle specifiche funzioni, sui diritti e i doveri e sul relativo trattamento economico e previdenziale.

#### **Art. 6 – Requisiti di ammissione**

1. Possono partecipare alle procedure selettive finalizzate alla stipula dei contratti di ricercatrice/ricercatore a tempo determinato i candidati in possesso dei seguenti requisiti:
  - a. titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente, conseguito in Italia o all'estero, ovvero, per i settori interessati, diploma di specializzazione medica;
  - b. per i settori interessati, laddove nella richiesta di autorizzazione è previsto un impegno di tipo assistenziale, può essere richiesta una specifica tipologia di diploma di specializzazione medica o di area sanitaria.
2. L'ammissione alla procedura selettiva è disposta con Decreto del Rettore ed è da intendersi con riserva. L'Amministrazione può disporre, fino alla delibera di chiamata, l'esclusione dalla procedura con decreto motivato del Rettore e notificato alla/al candidata/o tramite Raccomandata A.R. o, se disponibile in domanda, tramite PEC.
3. Non possono partecipare alle procedure selettive quanti, al momento della presentazione della domanda, abbiano un grado di parentela o affinità entro il quarto grado con un professore appartenente al Dipartimento che richiede l'attivazione del posto, ovvero con il Rettore, con il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.
4. Sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di ricercatrice/ricercatore a tempo determinato i soggetti già assunti a tempo indeterminato come professori universitari di prima o di seconda fascia o come ricercatori, ancorché cessati dal servizio, nonché i soggetti che abbiano già usufruito,

per almeno un triennio, dei contratti di cui al presente regolamento.

#### **Art. 7 - Commissione selezionatrice**

1. La Commissione selezionatrice è nominata con decreto rettorale ed è composta da tre professori, di cui almeno un professore di prima fascia e almeno due esterni nel rispetto della parità di genere. I componenti della commissione devono appartenere allo stesso settore scientifico disciplinare indicato nel bando, ovvero allo stesso settore concorsuale. In subordine, e motivatamente, uno o più membri possono essere selezionati tra quelli appartenenti al medesimo macrosettore. Uno dei componenti potrà essere scelto tra studiosi di elevato profilo scientifico attivi in università o centri di ricerca di un altro paese OCSE. Il decreto di nomina della Commissione è pubblicato all'Albo Ufficiale di Ateneo e sul sito internet di Ateneo.
2. La corrispondenza della qualifica dei soggetti stranieri al titolo italiano è attestata dai Consigli dei Dipartimenti designanti sulla base del D.M. 1° settembre 2016, n. 662; la riconducibilità dell'attività degli stranieri al settore concorsuale e, ove richiesto, al o ai settori scientifico-disciplinari è ugualmente attestata dai Consigli dei Dipartimenti designanti.
3. I componenti esterni all'Ateneo, salvo casi di assoluta impossibilità, devono appartenere ad istituzioni diverse tra loro.
4. Non possono far parte della Commissione di cui al presente articolo:
  - a. coloro che abbiano riportato una valutazione negativa ai sensi del comma 7 dell'art. 6 della legge n. 240/2010;
  - b. i componenti dell'organo di Direzione politica dell'Ateneo, coloro che ricoprono cariche politiche, nonché i rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali;
  - c. i soggetti condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del Codice Penale.
5. La Commissione è costituita nel rispetto delle norme in materia di incompatibilità e conflitto di interessi. A tal fine ogni Commissario, dopo la predeterminazione dei criteri e dopo aver preso visione della lista dei candidati, deve dichiarare a verbale l'insussistenza di cause di incompatibilità e l'assenza di conflitto di interessi.
6. Dei componenti della Commissione uno è designato direttamente dal Consiglio del Dipartimento che ha richiesto la copertura del posto con modalità proprie. I restanti componenti, comunque esterni all'Ateneo, sono individuati tramite sorteggio nell'ambito di due terne proposte dal medesimo Consiglio di Dipartimento tra i soggetti in possesso dei requisiti. Le due terne dovranno, salvo situazioni di comprovata impossibilità, essere suddivise per genere. La presenza in commissione di almeno un professore ordinario deve essere assicurata o con la designazione di cui al primo periodo del presente comma, ovvero prevedendo che almeno una terna sia composta integralmente da professori ordinari. Solo in quest'ultimo caso, la rappresentanza di genere è assicurata prevedendo la presenza di tre componenti di genere maschile e tre di genere femminile nell'ambito complessivo delle due terne. Il Consiglio di Dipartimento provvede agli adempimenti previsti dal presente comma nella composizione estesa ai ricercatori a tempo indeterminato, avendo previsto all'ordine del giorno la relativa attività e dando adeguato riscontro a verbale dello svolgimento delle operazioni di sorteggio svolte nella medesima seduta pubblica. Il Consiglio di Dipartimento è tenuto a fornire la dovuta documentazione dei professori designati trasmettendola al Settore Concorsi unitamente all'estratto di verbale prodotto. Sulla base della deliberazione del Consiglio di Dipartimento il Rettore provvede alla nomina mediante decreto che deve essere pubblicato all'albo ufficiale di Ateneo e sul sito internet di Ateneo.
7. Eventuali istanze di ricusazione di uno o più commissari da parte dei candidati possono essere presentate al Rettore nel termine di dieci giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto rettorale di nomina della Commissione sul sito web dell'Ateneo. Qualora la causa di ricusazione sopravvenga dopo il predetto termine, purché prima della data di insediamento della Commissione, il termine decorre dalla sua insorgenza.
8. La Commissione deve concludere i suoi lavori entro quattro mesi dalla data di pubblicazione del decreto rettorale di nomina. Il Rettore può prorogare per una sola volta e per non più di due mesi il termine per la conclusione della procedura per comprovati ed eccezionali motivi segnalati dal presidente della Commissione. Decorso il termine senza che la Commissione abbia concluso i lavori il Rettore nomina una nuova Commissione.
9. La Commissione individua al proprio interno un Presidente e un Segretario. Essa svolge i propri

lavori alla presenza, fisica o telematica, di tutti i componenti e assume le proprie deliberazioni a maggioranza assoluta dei componenti stessi.

10. La partecipazione ai lavori della Commissione costituisce per i membri obbligo d'ufficio, fatti salvi i casi di forza maggiore.

11. La rinuncia alla nomina o le dimissioni di uno o più commissari per sopravvenuti impedimenti devono essere adeguatamente motivate e producono effetti dopo l'accettazione da parte del Rettore, ovvero la nuova nomina del commissario o della Commissione. Si procede ai sensi del presente articolo se si tratta della nuova nomina dell'intera commissione, altrimenti la nomina di ogni commissario da sostituire avviene - tramite designazione o estrazione a seconda del membro da sostituire - seguendo le modalità di cui al c. 6.

12. I componenti delle Commissioni in servizio presso l'Ateneo non fruiscono di rimborsi e/o compensi ad alcun titolo. I componenti delle Commissioni esterni all'Ateneo possono fruire esclusivamente di rimborso spese e i relativi oneri.

### **Art. 8 - Valutazione comparativa**

1. L'assunzione avviene previo svolgimento di procedure selettive che assicurino la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti.

2. La selezione è effettuata mediante valutazione preliminare dei candidati con motivato giudizio analitico sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica, ivi compresa la tesi di dottorato, sulla base dei criteri predeterminati dalla Commissione. Ai sensi del comma 2, lettera c), dell'art. 24 della L. 240/2010, i criteri e parametri sono individuati con il Decreto del Ministro, dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 243 del 25 maggio 2011, sentiti l'ANVUR e il CUN.

3. A seguito della valutazione preliminare i candidati comparativamente più meritevoli, in misura compresa tra il 10 e il 20 per cento del numero degli stessi e comunque non inferiore a sei unità, sono ammessi alla discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica. I candidati sono tutti convocati per la discussione qualora il loro numero sia pari o inferiore a sei. L'elenco dei candidati ammessi alla discussione ed il calendario della stessa sono pubblicati sul sito internet di Ateneo almeno dieci giorni prima della discussione.

4. Sono esclusi esami scritti e orali, ad eccezione di una prova orale volta ad accertare l'adeguata conoscenza di una lingua straniera; l'Ateneo può specificare nel bando la lingua straniera di cui è richiesta la conoscenza in relazione al profilo plurilingue dell'ateneo stesso ovvero alle esigenze didattiche dei corsi di studio in lingua estera. L'appena citata prova orale avviene contestualmente alla discussione dei titoli e delle pubblicazioni e non prevede l'attribuzione di un punteggio.

5. A seguito della discussione viene attribuito un punteggio ai titoli e a ciascuna delle pubblicazioni presentate dai candidati e sulla base dei punteggi complessivi conseguiti, viene individuata/o l'idonea/o.

6. L'espletamento della procedura può avvenire in presenza e in modalità telematica secondo le modalità stabilite dall'apposito regolamento di Ateneo.

7. Al termine di ogni riunione, viene redatto un verbale, che viene approvato seduta stante e sottoscritto dai Commissari, nelle forme previste dalla modalità di riunione. Tutta la documentazione della singola riunione va inoltrata al Settore Concorsi e Selezioni, all'indirizzo di posta elettronica [conc@strutture.univaq.it](mailto:conc@strutture.univaq.it), che provvederà alla pubblicazione degli atti.

### **Art. 9 - Accertamento della regolarità degli atti**

1. Il Rettore, con proprio Decreto, entro trenta giorni dalla ricezione da parte del Settore Concorsi e Selezioni dei verbali delle singole riunioni e della relazione riassuntiva dei lavori svolti, accerta la regolarità degli atti e proclama la/il vincitrice/vincitore. Il Decreto di approvazione degli atti, pubblicato all'Albo Ufficiale di Ateneo e sull'apposita pagina web del sito dell'Università, unitamente ai predetti atti, è trasmesso immediatamente al Dipartimento competente a deliberare la chiamata. La pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti e dal giorno della stessa decorre il termine per la proposizione di eventuali ricorsi.

2. Il Rettore, qualora riscontri irregolarità nello svolgimento della procedura, invia con provvedimento motivato gli atti alla Commissione, assegnandole un termine per la regolarizzazione.

### **Art. 10 - Proposta di chiamata**

1. Il Consiglio del Dipartimento che ha richiesto la procedura selettiva, acquisito il decreto rettorale

di approvazione degli atti della procedura con indicazione dell'idonea/o, procede a deliberare la chiamata, proponendo la data di presa di servizio, che deve avvenire comunque entro novanta giorni dall'approvazione degli atti. La delibera contenente la proposta di chiamata è sottoposta alla approvazione del Consiglio di Amministrazione.

2. Esclusivamente in caso di impossibilità o rinuncia alla presa di servizio da parte della/del candidata/o vincitrice/vincitore della procedura concorsuale ed in presenza di ulteriori idonei nella stessa, il Dipartimento potrà procedere ad una nuova chiamata ai sensi del c. 1 del presente articolo mediante lo scorrimento della graduatoria di merito. La graduatoria di merito non è utilizzabile oltre il termine di 90 giorni dall'approvazione degli atti e comunque dopo la presa di servizio della/del chiamata/o.

3. La delibera contenente la proposta di chiamata è sottoposta alla approvazione del Consiglio di Amministrazione.

### **Art. 11 - Contratto di lavoro**

1. L'assunzione della/del ricercatrice/ricercatore a tempo determinato di cui al presente Regolamento avviene mediante stipula di contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, della durata di sei anni e non prorogabile, che riporta:

- a. l'individuazione delle attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, e delle relative modalità di svolgimento, l'indicazione della data di inizio e del termine finale del rapporto;
- b. la sede di servizio;
- c. il regime di impegno;
- d. il trattamento retributivo annuo lordo;
- e. l'indicazione delle modalità con cui la/il ricercatrice/ricercatore è tenuto, al termine del contratto, a depositare presso il Dipartimento di appartenenza il risultato dell'attività scientifica e didattica svolta;
- f. l'indicazione delle cause di risoluzione del contratto e dei necessari termini di preavviso;
- g. l'indicazione delle cause di recesso, ai sensi dell'art. 2119 cod. civ.

2. Il contratto, redatto in forma scritta, è sottoscritto dalla/dal ricercatrice/ricercatore e dal Rettore.

3. Il contratto per la funzione di ricercatrice/ricercatore universitaria/o a tempo determinato è stipulato entro il termine perentorio di novanta giorni dalla conclusione della procedura di selezione.

### **Art. 12 - Modalità di svolgimento delle attività**

1. Per i compiti didattici si rimanda al Regolamento di Ateneo per l'attribuzione dei compiti didattici a professori e ricercatori universitari, emanato con D.R. n. 915/2017 del 19/12/2107 e s.m.i..

2. L'attività di ricerca è oggetto di specifica relazione tecnico scientifica da sottoporre, annualmente, all'approvazione del dipartimento di afferenza. La mancata approvazione della relazione tecnico scientifica o del registro delle lezioni costituisce giusta causa di recesso dal contratto.

3. Atti convenzionali tra Università, Regione e Aziende del servizio sanitario possono prevedere che la/il ricercatrice/ricercatore a tempo determinato svolga anche attività assistenziale.

### **Art. 13 - Trattamento economico**

1. Il trattamento economico spettante ai ricercatori assunti con contratto a tempo determinato, è fissato dalla normativa vigente a seconda del regime di impegno.

2. Le risorse finanziarie necessarie a garantire la copertura degli oneri dell'assunzione della/del ricercatrice/ricercatore a tempo determinato devono sussistere nel bilancio di Ateneo al momento dell'autorizzazione.

### **Art. 14 - Trattamento giuridico e incompatibilità**

1. Il conferimento del contratto previsto dal presente Regolamento è incompatibile con qualsiasi altro rapporto di lavoro subordinato presso soggetti pubblici o privati, con la titolarità di contratti di ricerca anche presso altre università o enti pubblici di ricerca, con le borse di dottorato e in generale con qualsiasi borsa di studio a qualunque titolo conferita da istituzioni nazionali o straniere, salvo il caso in cui questa sia finalizzata alla mobilità internazionale per motivi di ricerca. Ai fini della durata del rapporto instaurato con il titolare del contratto, i periodi trascorsi in aspettativa per maternità, paternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente non sono computati, su richiesta del titolare del

contratto.

**Art. 15 - Cessazione del rapporto**

1. Il rapporto di lavoro cessa:
  - a. alla scadenza del contratto;
  - b. per giusta causa ai sensi dell'art. 2119 cod. civ.;
  - c. per impossibilità sopravvenuta.

**Art. 16 – Disciplina della chiamata dei ricercatori in attuazione dell'art. 29, comma 7 della legge 30.12.2010, n. 240**

1. Il presente regolamento si applica anche, per quanto compatibile e nel rispetto delle vigenti normative e del codice Etico dell'Università degli Studi dell'Aquila, alla chiamata diretta, per la copertura di posti di ricercatrice/ricercatore, di vincitori di programmi di ricerca di alta qualificazione, finanziati dall'Unione Europea (UE) o dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca (MUR), ai sensi dell'art. 29, comma 7, della legge n. 240 del 2010, della legge n. 230 del 2005 e del D.M. 1° luglio 2011 n. 276 (in Gazz. Uff., 3.11.2011, n. 256).

**Art. 17 - Abrogazione norme precedenti e norme transitorie**

1. Ogni norma di Ateneo previgente in contrasto con il presente regolamento è abrogata.
2. Come da comma 6-ter dell'articolo 14 della Legge n. 79 del 2 giugno 2022 è prevista la continuità di applicazione della disciplina previgente, con i conseguenti riferimenti ai settori ed ai macrosettori concorsuali, nonché delle pregresse funzioni dei settori scientifico-disciplinari.

**Art. 18 – Entrata in vigore**

1. Il presente Regolamento entra in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione sull'Albo Ufficiale di Ateneo.
2. Il Regolamento di Ateneo per l'assunzione di ricercatori universitari a tempo determinato di cui al D.R. n. 621/2012 del 05.04.2012 e ss.mm.ii. rimane in vigore sino all'esaurimento delle relative procedure di reclutamento, ai sensi dell'art. 14 comma 6-terdecies e 6-quindecies della Legge 79/2022.